

News – 22/08/2023

Attività economiche e investimenti strategici: disposizioni urgenti a tutela degli utenti

Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104 pubblicato nella G.U. Serie Generale n.186 del 10-08-2023

Vi informiamo che è stato pubblicato nella [GU Serie Generale n.186 del 10-08-2023](#) è stato pubblicato il **D.L. 10 agosto 2023, n. 104** che introduce disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici.

L'intervento legislativo ha lo scopo, tra l'altro, di rifinanziare il fondo mutui sulla prima casa e individuare risorse da utilizzare per ridurre la pressione fiscale, di assicurare la tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo e terrestre; incentivare gli investimenti, anche in riferimento al settore dei semiconduttori e della microelettronica; intervenire su specifiche attività economicamente rilevanti, in particolare nel settore della pesca e delle produzioni vinicole.

In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e dell'impatto sociale derivante dall'aumento delle rate dei mutui, il decreto istituisce, per l'anno 2023, una imposta straordinaria a carico degli intermediari finanziari, escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sul maggior valore tra:

- a) l'ammontare del margine d'interesse di cui alla voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
- b) l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

L'imposta straordinaria sarà versata nel corso del 2024 e non sarà deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le maggiori entrate derivanti da tale imposta saranno destinate al finanziamento del fondo per i mutui sulla prima casa e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.

Il decreto prevede poi misure a tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo e terrestre:

- nel settore taxi, in deroga al divieto di cumulo delle licenze, i comuni potranno rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive temporanee per l'esercizio del servizio per fronteggiare uno straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. Il numero delle licenze è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza e in ragione del carattere temporaneo o stagionale della esigenza. La durata, in ogni caso, non può superare i 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi. Le licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi, i quali possono valorizzarle mediante l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti prescritti, oppure con la gestione in proprio. Si prevede poi che i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitane e sede di aeroporto internazionale possano incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20% delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario che prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basse emissioni. Si attribuiscono una serie di incentivi ai fini dell'acquisto di veicoli a basse emissioni da adibire al servizio taxi;
- per contrastare il "caro voli", si vieta la fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aeree, modulata in relazione al tempo della prenotazione, se la fissazione è applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole e avviene durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale e se conduce ad un prezzo di vendita del biglietto, o dei servizi accessori, del 200% superiore alla tariffa media del volo. Inoltre, si considera "pratica commerciale scorretta" l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe - da e per le isole, ossia laddove sussistono esigenze di continuità territoriale - basate su attività di profilazione web dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporti un pregiudizio economico. Le compagnie dovranno sempre informare l'utente, per gli acquisti di biglietti online, circa

l'utilizzo di strumenti di profilazione.

Al fine di favorire gli investimenti, pubblici e privati, il testo prevede:

- l'estensione a 10 anni del termine per il recupero degli incentivi per le grandi imprese, al fine di contrastarne la delocalizzazione;
- per gli investimenti esteri pari ad almeno un miliardo di euro, riconosciuti di preminente interesse strategico nazionale dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, si introduce la possibilità di nominare un commissario straordinario di Governo che, anche avvalendosi dell'Unità di missione attrazione sblocco degli investimenti, assicura il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria per la tempestiva ed efficace realizzazione;
- l'anticipo di alcune misure urgenti del Piano Nazionale per la Microelettronica, destinando al settore circa 700 milioni di euro, attraverso un credito d'imposta maggiorato per la ricerca e lo sviluppo nel settore dei semiconduttori;
- norme per consentire la piena e rapida operatività della Società Stretto di Messina S.p.A., concessionaria per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, al fine di realizzare, nei termini previsti a legislazione vigente, tutte le complesse attività funzionali alla realizzazione dell'opera, incluse quelle iniziali di riavvio operativo e di progettazione tecnica ed economico-finanziaria;
- l'attuazione in via amministrativa al regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, con la previsione della delega al Governo per modificare la disciplina del servizio di ormeggio;
- interventi per assicurare, nelle modalità di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, la piena applicazione dei costi standard a tutto il settore del trasporto pubblico locale e regionale d'interesse delle regioni a statuto ordinario;
- la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale, attraverso
- l'istituzione del "Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni";
- l'autorizzazione al Commissario straordinario per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma di avvalersi, senza soluzione di continuità, del personale di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, anche in caso di operazioni di fusione o di cessione temporanea in altra società sottoposta al controllo di Roma Capitale;
- interventi per le attività degli enti locali in dissesto finanziario;
- disposizioni in materia di contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
- l'indicazione che gli osservatori astronomici di rilevanza europea (finanziati dall'ESA) costituiscono asset di rilevanza strategica per lo studio dello Spazio e per i quali non si possono, a livello locale, opporre vincoli di carattere paesaggistico o urbanistico;
- la possibilità per le regioni di delegare ai comuni determinate funzioni in materia di bonifiche e di autorizzazione all'apertura di nuove discariche;
- la proroga, dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, del termine finale entro cui le persone fisiche possono beneficiare del "superbonus 110 per cento" sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30 per cento.

Il decreto interviene con norme specifiche per il settore della pesca e per quello delle produzioni viticole. Nel primo caso, si intende contrastare il fenomeno della diffusione della specie "granchio blu" che sta infestando alcune zone costiere italiane, creando gravi danni all'economia del settore ittico e dell'acquacoltura, incentivando economicamente i soggetti che si dedicano alla cattura e allo smaltimento di tale specie. Nel secondo caso, si consente l'attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese viticole che, a causa dell'andamento stagionale particolarmente umido della primavera 2023, hanno subito danni alle produzioni di uva.

Ulteriori norme riguardano gli **ex dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner. In particolare, si prevede la ulteriore, non prorogabile, estensione del periodo di cassa integrazione salariale dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, al fine di accompagnare la ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia e consentire anche l'attuazione dei programmi formativi cofinanziati a livello regionale. Il trattamento di integrazione salariale non potrà superare un tetto massimo, fissato in 2.500 euro. Inoltre, si prevede che per i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato personale dal bacino Alitalia, a decorrere dalla data del 10 gennaio 2024, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.**

Infine, si prevede che i poteri speciali del Governo ("Golden Power") in ambiti strategici possano essere esercitati anche all'interno del medesimo gruppo nell'ipotesi di atti, operazioni e delibere aventi ad oggetto diritti

di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, alla produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare o di produzione alimentare, che riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione Europea.

Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/2023

Allegati

[» Decreto Legge](#)

Sito di provenienza: UNINDUSTRIA - <https://www.un-industria.it>